

COMUNI DI BITTI, ORUNE E BUDDUSO'
PROVINCE DI NUORO E SASSARI



STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE PARCO EOLICO "GOMORETTA"

Elaborato : EP_CIV_R024

Scala : -

Data : 05 dicembre 2018

Convenzione con i Comuni
di Bitti e Orune

COMMITTENTE :
Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.

RESPONSABILE TECNICO COMMESSA :
Dott. Ing. Gianluca Mercurio

COORDINAMENTO :


Bm Studio Tecnico Industriale
Dott. Ing. **Bruno Manca**



N° REVISIONE	Data revisione	Elaborato	Controllato	Approvato	NOTE
Rev.00	05/12/2018	BM	GMERCURIO	GMERCURIO	A4 (210x297mm)

E' vietata la copia anche parziale del presente elaborato

Gruppo di lavoro : Dott.ssa in Arch. Giorgia Campus
Dott.ssa Ing. Barbara Dessì
Dott.ssa in Arch. Elisabetta Zucca



PRAINITO, CONSUELO

From: geita <geita@pec.it>
Sent: Tuesday, March 13, 2018 6:23 PM
To: protocollo@pec.comune.bitti.nu.it
Cc: GIANLUCA MERCURIO
Subject: Trasmissione proposta di convenzione Parco Eolico "Gomoretta" - c.a. Sindaco
Attachments: Convenzione Comune di Bitti.doc; trasmissione proposta convenzione Bitti.pdf

Importance: High

Egregi,

con la presente vi chiediamo di prendere visione della documentazione allegata.

I migliori saluti.

Siemens Gamesa Renewable Energy Italy SpA
Via Ostiense 131/L – Centro Direzionale Argonauta –
Piano 9 - Scala C1 - 00154 Roma
Tlfno. (+39) 06 5750531/ Fax. (+39) 06 5741869
Email: geita@pec.it

Spett.le
Comune di Bitti
Piazza G. Asproni 47
08021 Bitti (NU)

c.a. Sindaco
Dott. G. Ciccolini

PEC: protocollo@pec.comune.bitti.nu.it

Prot. 0033-18-GEIT-U

Roma, 13 Marzo 2018

Oggetto: Trasmissione proposta di convenzione Parco Eolico "Gomoretta", da realizzare in agro dei Comuni di Bitti, Orune (NU) e Buddusò (SS), della potenza nominale di 45,045 MW

La società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A., con sede legale in Roma, Via Ostiense n. 131/L, iscritta nel registro delle imprese di Roma, P. IVA e C.F. 06141061009, capitale sociale Euro 570.000,00 i.v., nella persona del suo Procuratore Speciale Gianluca Mercurio, giusta procura per atto Notaio Juan Ignacio Gomeza Villa del 23 settembre 2015, protocollo n. 1565, atto depositato presso il Notaio Umberto Scialpi in data 15 ottobre 2015, al n. 25165 Serie 1T, Rep. N. 2795/1671 (di seguito anche la "Società")

TRASMETTE

senza pregiudizio alcuno, copia della proposta di convenzione regolante i rapporti tra la Società ed il Comune di Bitti per la costruzione e l'esercizio del Parco Eolico "Gomoretta", della potenza nominale di 45,045 MW, da realizzare in agro dei Comuni di Bitti, Orune (NU) e Buddusò (SS).

Con osservanza,

Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.
Il Procuratore Speciale
Gianluca Mercurio



SIEMENS Gamesa
RENEWABLE ENERGY
Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.

Riferimenti per contatti:

Referente

Nome e Cognome: Ing. Gianluca Mercurio – Procuratore Speciale

Telefono: 339/3422336; Fax: 06/5741869; e-mail: gmercurio@gamesacorp.com

PEC: geita@pec.it

Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.

Centro Direzionale Argonauta
Via Ostiense 131/L
Corpo C1 - 00154 Roma
Italia

Tel: +39 06 5750531
Fax: +39 06 5741869
www.gamesacorp.com

Comune di Bitti
Provincia di Nuoro

**CONVENZIONE REGOLANTE LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI
UN IMPIANTO EOLICO**
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno [•] il giorno [•] del mese [•] di [•], presso gli uffici del Comune di Bitti, siti in Via [•], nell'Ufficio del Segretario Comunale [•] avanti a me, Segretario del Comune medesimo, autorizzato a stipulare contratti nella forma pubblica nell'interesse del Comune senza l'intervento dei testimoni perché la parti, cittadini italiani giuridicamente capaci e della cui identità personale Segretario sono certo, vi hanno rinunciato in accordo tra loro e con il mio consenso, si sono personalmente costituiti i Signori:

- **COMUNE DI BITTI**, ente pubblico territoriale con sede legale a Bitti (Nuoro, Via [•], codice fiscale [•], nella persona di nato a [•], il [•], residente [•] in [•] Via [•], domiciliato per la carica presso la sede legale, che dichiara di agire nella qualità di [•], autorizzato alla stipula del presente giusta delibera del Consiglio Comunale n [•] del [•] prot. n. [•], atto che allego sub A al presente atto () (di seguito anche il "**Comune**");

- **SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ITALY S.p.A.** società di diritto italiano con socio unico con sede legale in Roma, Via Ostiense n. 131/L, codice fiscale e registro imprese di Roma n. 06141061009, capitale sociale euro 570.000,00 – società sottoposta alla direzione ed al coordinamento di Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms, S.A., società di diritto spagnolo con sede legale in Zamudio (Vizcaya, Spagna) – Parque Tecnológico de Bizkaia, Edificio 222, Codice Fiscale italiano 97188510586, (di seguito anche la "**Società**" o "**SGREI**", rappresentata dal suo Procuratore Speciale Ing. Gianluca Mercurio domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede legale della società, il quale interviene nel presente atto quale procuratore speciale, munito degli occorrenti poteri in forza procura speciale per atto Notaio Juan Ignacio Gomez Villa del 23 settembre 2015, depositato presso il dott. Umberto Scialpi, notaio in Roma, in data 15 ottobre 2015, n. 2795 di repertorio, registrato in Roma il 16 ottobre 2015 al n. 25165, Serie 1T, che, in copia conforme all'originale, si allega sub al presente atto.

Il Comune e la Società nel prosieguo potranno essere indicati congiuntamente come le **Parti** e ciascuno di essi, individualmente, come la **Parte**.

PREMESSO CHE

- la Legge 9 gennaio 1991 n. 10, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale, incentiva lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia considerando tale anche la fonte eolica;
- il D.M. del 10 novembre 2017, emanando le nuove Strategie Elettriche Nazionali fino all'anno 2030, rimarca l'esigenza dello sviluppo delle energie rinnovabili e si pone l'obiettivo di rendere il sistema energetico più competitivo, sostenibile e sicuro, che sia in linea con i traguardi stabilito

nella COP21, rafforzando il concetto di indipendenza energetica dai singoli territori fino alla penisola;

- con D.M. del 10 settembre 2010 sono state emanate le linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, regolando e definendo, di conseguenza, anche le relazioni con le amministrazioni comunali;

- l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 4 della legge 10/91 e dall'art. 12 del D.Lgs. 387/03;

- la Società ha intrapreso le attività di sviluppo di un impianto eolico denominato "**Gomoretta**" della potenza complessiva di 45,045MW nei territori in agro dei Comuni di Bitti, Orune (NU) per quanto riguarda la realizzazione di tredici (13) aerogeneratori della potenza nominale di 3,465MW ciascuno e, per quanto riguarda la sottostazione di connessione, nel Comune di Buddusò (SS);

- detto Impianto Eolico interessa aree di proprietà comunale e di proprietà privata destinate attualmente nel vigente strumento urbanistico comunale a zone agricole e pertanto compatibili con l'insediamento di cui sopra. Dette aree sono appositamente dettagliate nel progetto definitivo dell'Impianto Eolico "**Gomoretta**";

- il canone fissato per la concessione delle aree comunali oggetto d'intervento, comprensivo della costituzione di ogni ulteriore diritto relativo alla realizzazione, manutenzione, gestione e funzionamento dell'Impianto Eolico, ivi comprese le opere accessorie e di collegamento, anche con riferimento alle aree di accesso al sito, ivi compresa la costituzione di diritti di servitù di cavidotto, accesso, passaggio e di ogni altra servitù reale o prediale, onere o disagio che potrà essere arrecato dalla realizzazione, manutenzione, gestione e funzionamento dell'Impianto Eolico, comprensivo degli oneri di compensazione ambientale di cui alle linee guida nazionali, è stato concordato secondo quanto esposto nell'**Art. 3 – Corrispettivi** della presente Convenzione;

- il canone per la concessione in oggetto è da ritenersi congruo sia in relazione al suo contenuto economico che al pubblico interesse dell'iniziativa di che trattasi;

VISTO

- la Legge 9 gennaio 1991 n. 10 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Sulla base delle precedenti premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delle reciproche pattuizioni e dichiarazioni di seguito riportate, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. Oggetto

1.1 Con la presente convenzione ("**Convenzione**"), il Comune s'impegna sin d'ora a determinare, anche mediante la conclusione di successivi accordi, il contenuto dei provvedimenti di competenza comunale necessari alla realizzazione dei lavori di costruzione dell'Impianto Eolico, tenuto conto delle richieste, proposte ed osservazioni formulate dalla Società e da autorità terze nell'ambito dei relativi procedimenti autorizzativi. A tal fine, il responsabile del procedimento procederà ai sensi del comma 1 bis dell'art. 11 Legge n. 241/90 e successive modificazioni. La presente Convenzione non sostituisce i pareri, nulla-osta ed atti autorizzatori comunque denominati necessari, secondo la normativa vigente, per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

1.2 Oggetto della presente Convenzione è la concessione a favore della Società dell'uso dei terreni di proprietà comunale per l'installazione di pali anemometrici per la verifica preliminare delle caratteristiche di ventosità del sito, nonché del diritto di superficie sui terreni di proprietà comunale eventualmente interessati alla realizzazione, esercizio, gestione, funzionamento e manutenzione dell'Impianto Eolico e delle relative opere accessorie e di collegamento, con espresso divieto di altro uso, nonché la concessione a favore della Società dei diritti di servitù di cavidotto, accesso, passaggio e di ogni altra servitù prediale e reale necessaria per l'utilizzazione dei predetti siti. Pertanto il Comune si impegna e si obbliga sin d'ora:

- a consentire alla Società, previo consenso dei proprietari se necessario, il libero accesso all'area, in qualsiasi momento e con il personale ed i mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto e delle opere accessorie dello stesso;
- a non rilasciare ulteriori autorizzazioni e/o concessioni nell'area di insediamento dell'Impianto Eolico per la realizzazione di opere che, per la loro natura e tipologia, potrebbero penalizzare la gestione degli impianti o comportare una riduzione della produzione delle turbine installate dalla Società (ad esempio ostruendo la normale disponibilità del vento);

2. Obblighi del Comune

2.1 In considerazione di quanto previsto nel precedente articolo, il Comune si impegna a non compiere, nella vigenza del presente accordo, alcuna attività che si ponga in contrasto con il procedimento attivato dalla Società, nelle aree individuate da SGREI, ovvero che possa comunque ostacolare la conclusione del procedimento e quindi, lo studio, la realizzazione e gestione dell'Impianto Eolico.

2.2 Gli atti permissivi, autorizzazioni e concessioni di competenza del Comune verranno rilasciati a favore di SGREI (o altra società del Gruppo Siemens Gamesa) o a favore delle Società di Scopo, come definite al successivo art. 5, appena esse saranno costituite.

2.3 Il Comune si impegna a collaborare con SGREI al fine di facilitare le trattative con privati, proprietari dei terreni su cui dovranno essere costituiti i diritti reali finalizzati alla costruzione ed all'esercizio dell'Impianto, organizzando, qualora si rendesse necessario, anche riunioni con i soggetti interessati presso la sede comunale.

2.4 Il Comune autorizza sin d'ora la Società a costituire garanzie a favore di terzi, ivi compresi eventuali enti finanziatori, aventi ad oggetto i diritti derivanti dalla presente Convenzione, nonché i manufatti e le costruzioni di proprietà della Società facenti parte dell'Impianto Eolico ed autorizza sin d'ora i terzi beneficiari delle suddette garanzie ad esercitare i diritti derivanti dalla prestazione di siffatte garanzie, fermo restando il diritto dell'Amministrazione Comunale a percepire i corrispettivi ad esso dovuti in forza della Convenzione.

3. Corrispettivi

3.1 A titolo di misura compensativa ambientale per l'utilizzazione del territorio comunale, SGREI corrisponderà al Comune, a partire dal primo anno dalla data di avviamento dell'impianto e per tutta la durata ed esercizio dello stesso, un corrispettivo annuo pari al **3,00% (treper cento)** del fatturato dell'energia prodotta dagli aerogeneratori effettivamente installati sui terreni ricadenti nel territorio comunale, compresi eventuali incentivi di qualsiasi natura.

Per data di avviamento si intende, ai fini della presente Convenzione, la data di rilascio della Licenza di Officina da parte dell'Agenzia delle Dogane ed il relativo suggellamento del misuratore fiscale.

3.2 Indipendentemente dal fatturato, la Società assicurerà al Comune, a decorrere dalla data di avviamento dell'Impianto Eolico, un corrispettivo annuo fisso minimo garantito, secondo quanto di seguito specificato:

- a) per impianto eolico installato di potenza nominale compresa tra 10 e 20 MW:
 - Euro 80.000,00 (ottantamila/00) finché sarà vigente il sistema incentivante;
 - Euro 40.000,00 (quarantamila/00) per il periodo successivo;
- b) per impianto eolico installato di potenza compresa tra 20 MW e 30 MW:
 - Euro 100.000,00 (centomila/00) finché sarà vigente il sistema incentivante;
 - Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per il periodo successivo;
- c) per impianto eolico installato di potenza compresa tra 30 e 40 MW:
 - Euro 130.000,00 (centotrenta/00) finché sarà vigente il sistema incentivante;
 - Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) per il periodo successivo;
- d) per impianto eolico installato di potenza compresa tra 40 e 50 MW:
 - Euro 180.000,00 (centottantamila/00) finché sarà vigente il sistema incentivante;
 - Euro 100.000,00 (centomila/00) per il periodo successivo.

3.3 A titolo di corrispettivo per la costituzione dei diritti reali indicati al precedente articolo 1.2 su terreni di proprietà comunale, a partire dalla data di inizio dei lavori di costruzione dell'Impianto Eolico, la Società si obbliga a corrispondere al Comune una somma annua come di seguito specificata:

- a) **Euro 3.000,00 (tremila/00)** per ogni MW effettivamente installato sul Terreno o sulla Porzione di Terreno individuata ai fini dell'acquisizione del diritto di superficie.
- b) **Euro 1,00 (uno/00)** per ogni metro lineare di Terreno o Porzione di Terreno occupata dal cavidotto ai fini dell'acquisizione della servitù di MT;
- c) **Euro 2,00 (due/00)** per ogni metro quadrato di Terreno o Porzione di Terreno interessata dalla modifica della viabilità ai fini dell'acquisizione dei diritti di servitù di passaggio.

3.4 I corrispettivi di cui ai precedenti articoli 3.1, 3.2 e 3.3, fatta esclusione degli oneri di costruzione ed urbanizzazione, si ritengono comprensivi della costituzione di ogni ulteriore diritto su terreni comunali afferenti la realizzazione, l'esercizio, la manutenzione, la gestione ed il funzionamento dell'Impianto Eolico, incluse le torri di misurazione del vento, la sottostazione elettrica, l'edificio di controllo tecnico, nonché delle relative opere accessorie e di collegamento, anche con riferimento alle strade di accesso ed interne al sito. I corrispettivi comprendono ogni altra somma da corrispondersi al Comune, a titolo di indennizzo e/o misura di mitigazione comunque denominata, eventualmente stabilita da leggi, regolamenti, atti e/o provvedimenti regionali e statali. Nel corrispettivo sono incluse le tasse e licenze comunali necessarie alla costruzione e scopo dell'Impianto Eolico ad esclusione dei seguenti oneri: IMU (Imposta Municipale Unica), oneri per il mutamento di destinazione d'uso degli eventuali terreni gravati da uso civico, canoni quali COSAP e/o TOSAP derivanti dall'occupazione del suolo pubblico.

3.5 SGREI inoltre corrisponderà al Comune, una somma una tantum pari ad **Euro 4.000,00 (quattromila/00)** per ogni MW effettivamente autorizzato ed installato, ricadente nel territorio comunale di Bitti, che verrà corrisposta in un'unica soluzione, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di inizio dei lavori di costruzione dell'impianto.

4. Obblighi della Società

4.1 La Società si impegna a richiedere alle autorità competenti il rilascio di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative per tutte le opere necessarie alla realizzazione ed all'esercizio dell'Impianto Eolico.

4.2 La Società, nel caso di fabbisogno di personale per attività inerenti la gestione dell'Impianto Eolico, favorirà l'assunzione di operatori locali in possesso dei necessari requisiti tecnico/professionali di base, orientando prioritariamente la scelta fra i cittadini residenti nel Comune di Bitti.

4.3 Al fine della realizzazione e gestione dell'Impianto Eolico, la Società si impegna, nel rispetto della normativa vigente, ad attuare iniziative che

possano consentire prioritariamente il coinvolgimento dell'imprenditoria locale per i lavori le cui entità e caratteristiche siano compatibili con la relativa specializzazione capacità imprenditoriale, sempre che le imprese siano in possesso dei necessari requisiti tecnici qualificativi ed a parità di condizioni economiche.

5. Subentro della Società di Scopo

5.1 Le Parti convengono che i diritti e gli obblighi derivanti della Convenzione in capo a SGREI, potranno essere da quest'ultima trasferiti alla società che sarà costituita, direttamente dalla Società ovvero da società del suo Gruppo, per la costruzione e scopo dell' Impianto Eolico ("**Società di Scopo**").

5.2 La cessione dei diritti e degli obblighi a favore delle Società di Scopo dovrà essere comunicata per iscritto al Comune, che presta sin d'ora il proprio assenso al trasferimento.

5.3 Conseguentemente tutti gli atti permissivi, autorizzazioni e concessioni di competenza del Comune, già emessi o in corso di emissione, dovranno essere dal Comune volturati o intestati alle Società di Scopo.

6. Durata e condizioni risolutive

6.1 La presente Convenzione ha durata di 30 (trenta) anni dalla data della sua sottoscrizione.

6.2 Costituiranno causa di risoluzione della presente Convenzione, il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a) l'insolvenza, il fallimento, l'assoggettamento ad altre procedure concorsuali, la cessazione, la liquidazione, lo scioglimento, salvo il caso di fusione o conferimento, di SGREI o della/delle Società di Scopo;
- b) il mancato ottenimento da parte di SGREI o della/delle Società di Scopo, in tutto o in parte, dei permessi e/o concessioni e/o autorizzazioni necessarie per l'installazione dell'Impianto Eolico;
- c) l'inadeguatezza, al fine dello scopo economico dell'Impianto Eolico, delle condizioni previste nei permessi e/o concessioni e/o autorizzazioni necessarie rilasciate dalle competenti autorità, come pure la sospensione, l'annullamento e/o revoca definitiva di ogni atto amministrativo concesso da parte delle autorità competenti necessario per l'installazione dell'Impianto stesso;
- d) la mancata concessione del punto di collegamento elettrico da parte delle autorità a ciò preposte e/o l'ottenimento di una concessione di un punto di collegamento elettrico che non risulti economicamente conveniente;
- e) l'impossibilità di realizzare il completamento della costruzione della linea elettrica;
- f) la mancata concessione del mutamento di destinazione d'uso da parte delle autorità competenti sulle porzioni e/o particelle di terreno di interesse eolico eventualmente gravate da usi civici;
- g) l'impossibilità giuridica o materiale di Scopo dei terreni per i fini di cui in premessa.

6.3 Le Parti convengono che, in caso di risoluzione derivante dal precedente art. 6.2, il Comune non potrà pretendere alcunché, a qualsivoglia titolo o ragione, dalla Società oppure dalla/dalle Società di Scopo, fatti salvi i corrispettivi maturati, secondo quanto previsto ai precedenti articoli.

7 Riconsegna dell'Area e Garanzie

7.1 Al termine della concessione o qualora la Società, prima della scadenza della medesima, intendesse, a costruzione avvenuta, recedere dall'iniziativa, tutta l'area dovrà essere restituita all'Amministrazione Comunale ed ai legittimi proprietari nello stesso stato in cui era stata consegnata, rimuovendo tutte le apparecchiature e le opere superficiali ai sensi e con le modalità previste della legge regionale.

Ad ogni modo, a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, conformemente alle leggi vigenti, la Società si obbliga a depositare debita fideiussione bancaria.

7.2 L'Amministrazione Comunale rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità connessa alla realizzazione, esercizio, gestione, funzionamento e manutenzione dell'Impianto Eolico. Tutte le aree non direttamente interessate dalla presenza di manufatti ed opere afferenti alla realizzazione, esercizio, gestione, funzionamento e manutenzione dell'Impianto Eolico e relative opere accessorie e di collegamento, rimarranno nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale e dei singoli privati proprietari per le attività attualmente in essere. La Società rinuncia sin d'ora ad ogni eventuale azione risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione Comunale in caso di mancato rilascio o di revoca o di annullamento degli atti concessori da parte di altri Enti.

8 Definizione delle controversie

8.1 Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione e all'interpretazione della presente Convenzione in ogni sua clausola, dovranno essere oggetto di preventiva e amichevole composizione tra le parti.

Qualora tale amichevole composizione non venga raggiunta entro 90 (novanta) giorni dall'insorgere della controversia, per la risoluzione di dette controversie sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Nuoro per le cause in materia civile ed il Tribunale Amministrativo Regionale di Nuoro per le cause rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo.

9 Norme applicabili

9.1 Per quanto non regolate dal presente atto, saranno richiamate le disposizioni di legge in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto così instaurato, restando però esonerata l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per i danni alle persone ed alle cose che potessero derivare dalla destinazione dell'area oggetto della presente Convenzione.

10 Efficacia della Convenzione

10.1 La presente Convenzione deve ritenersi efficace dal momento della sua sottoscrizione e per tutta la durata dei diritti di superficie e di servitù di cavidotto, accesso, passaggio e di ogni altra servitù prediale e reale concessi alla Società dall'Amministrazione Comunale e/o dai privati proprietari delle porzioni di terreno interessate dalla realizzazione dell'Impianto Eolico.

11. Comunicazioni e Varie

11.1 Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto per lettera raccomandata A/R, o a mezzo corriere, o via telefax, confermato da lettera raccomandata A/R, ai seguenti indirizzi, o a quelli successivamente indicati per iscritto con le stesse modalità da una Parte all'altra:

(a) se alla Società:

Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.

Via Ostiense, 131/L

00154 Roma

all'attenzione dell'Ing. G. Mercurio

Fax: 06. 5741869

Pec: geita@pec.it

(b) se al Comune:

Comune di Bitti

Via [•]

[•]-[•]

all'attenzione del Sindaco

Fax: [•]

Pec:

11.2 Il presente atto è soggetto ad imposte di registro e tutte le spese, imposte e tasse connesse o derivanti dalla presente Convenzione saranno a carico della Società.

Io Segretario Comunale ho ricevuto la presente Convenzione dandone lettura alla parti interessate come sopra costituite e che, trovatala conforme nel testo alla loro volontà, insieme a me la sottoscrivono, dispensandomi dalla lettura degli allegati.

La presente Convenzione è costituita da numero.....(.....) di fogli di carta legale e di ... (..) allegati, costituiti da...

Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.

Ing. G. Mercurio

Comune di Bitti
Sig.

Il Segretario Comunale
Ufficiale rogante

PRAINITO, CONSUELO

From: posta-certificata@pec.aruba.it
Sent: Tuesday, March 13, 2018 6:23 PM
To: geita@pec.it
Subject: CONSEGNA: Trasmissione proposta di convenzione Parco Eolico "Gomoretta" - c.a. Sindaco
Attachments: daticert.xml; postacert.eml (710 KB)
Signed By: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 13/03/2018 alle ore 18:23:10 (+0100) il messaggio "Trasmissione proposta di convenzione Parco Eolico ?Gomoretta? - c.a. Sindaco" proveniente da "geita@pec.it" ed indirizzato a "protocollo@pec.comune.bitti.nu.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec286.20180313182308.10588.02.1.69@pec.aruba.it

PRAINITO, CONSUELO

From: geita <geita@pec.it>
Sent: Wednesday, March 14, 2018 10:39 AM
To: protocollo@pec.comune.orune.nu.it
Cc: GIANLUCA MERCURIO
Subject: Trasmissione proposta di convenzione Parco Eolico "Gomoretta" - c.a. Sindaco
Attachments: Istanza di trasmissione convenzione Orune.pdf; Convenzione Comune di Orune.doc

Importance: High

Egredi Signori,

con la presente vi chiediamo di prendere visione della documentazione allegata.

I migliori saluti.

Siemens Gamesa Renewable Energy Italy SpA
Via Ostiense 131/L – Centro Direzionale Argonauta –
Piano 9 - Scala C1 - 00154 Roma
Tlfno. (+39) 06 5750531/ Fax. (+39) 06 5741869
Email: geita@pec.it

Spett.le

Comune di Orune
Piazza G. Asproni 47
08021 Orune (NU)

c.a. Sindaco
Dott. Michele Mario Deserra

Pec: protocollo@pec.comune.orune.nu.it

Roma, 14 Marzo 2018

Prot. 0034-18-GEIT-U

Oggetto: Trasmissione proposta di convenzione Parco Eolico "Gomoretta", da realizzare in agro dei Comuni di Bitti, Orune (NU) e Buddusò (SS), della potenza nominale di 45,045 MW

La società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A., con sede legale in Roma, Via Ostiense n. 131/L, iscritta nel registro delle imprese di Roma, P. IVA e C.F. 06141061009, capitale sociale Euro 570.000,00 i.v., nella persona del suo Procuratore Speciale Gianluca Mercurio, giusta procura per atto Notaio Juan Ignacio Gomeza Villa del 23 settembre 2015, protocollo n. 1565, atto depositato presso il Notaio Umberto Scialpi in data 15 ottobre 2015, al n. 25165 Serie 1T, Rep. N. 2795/1671 (di seguito anche la "Società")

TRASMETTE

senza pregiudizio alcuno, copia della proposta di convenzione regolante i rapporti tra la Società ed il Comune di Orune per la costruzione e l'esercizio del Parco Eolico "Gomoretta", della potenza nominale di 45,045 MW, da realizzare in agro dei Comuni di Bitti, Orune (NU) e Buddusò (SS).

Con osservanza,

Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.

Il Procuratore Speciale

Gianluca Mercurio

SIEMENS Gamesa
RENEWABLE ENERGY

Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.

Riferimenti per contatti:

Referente

Nome e Cognome: Ing. Gianluca Mercurio – Procuratore Speciale

Telefono: 339/3422336; Fax: 06/5741869; e-mail: gmercurio@gamesacorp.com

PEC: geita@pec.it

Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.

Centro Direzionale Argonauta
Via Ostiense 131/L
Corpo C1 - 00154 Roma
Italia

Tel: +39 06 5750531
Fax: +39 06 5741869
www.gamesacorp.com

Società Unipersonale, C.F. e P. IVA 06141061009, R.E.A. Roma n. 949542, Capitale Sociale € 570 000,00 (i.v.), soggetta a direzione e coordinamento di Gamesa Energia SA, Capitale Sociale € 35 490 984,00

Comune di Orune
Provincia di Nuoro

**CONVENZIONE REGOLANTE LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI
UN IMPIANTO EOLICO
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno [•] il giorno [•] del mese [•] di [•], presso gli uffici del Comune di Orune, siti in Via [•], nell'Ufficio del Segretario Comunale [•] avanti a me, Segretario del Comune medesimo, autorizzato a stipulare contratti nella forma pubblica nell'interesse del Comune senza l'intervento dei testimoni perché la parti, cittadini italiani giuridicamente capaci e della cui identità personale Segretario sono certo, vi hanno rinunciato in accordo tra loro e con il mio consenso, si sono personalmente costituiti i Signori:

- **COMUNE DI ORUNE**, ente pubblico territoriale con sede legale a Orune (Nuoro, Via [•], codice fiscale [•], nella persona di nato a [•], il [•], residente [•] in [•] Via [•], domiciliato per la carica presso la sede legale, che dichiara di agire nella qualità di [•], autorizzato alla stipula del presente giusta delibera del Consiglio Comunale n [•] del [•] prot. n. [•], atto che allego sub A al presente atto () (di seguito anche il "**Comune**");

- **SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ITALY S.p.A.** società di diritto italiano con socio unico con sede legale in Roma, Via Ostiense n. 131/L, codice fiscale e registro imprese di Roma n. 06141061009, capitale sociale euro 570.000,00 – società sottoposta alla direzione ed al coordinamento di Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms, S.A., società di diritto spagnolo con sede legale in Zamudio (Vizcaya, Spagna) – Parque Tecnológico de Bizkaia, Edificio 222, Codice Fiscale italiano 97188510586, (di seguito anche la "**Società**" o "**SGREI**", rappresentata dal suo Procuratore Speciale Ing. Gianluca Mercurio domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede legale della società, il quale interviene nel presente atto quale procuratore speciale, munito degli occorrenti poteri in forza procura speciale per atto Notaio Juan Ignacio Gomeza Villa del 23 settembre 2015, depositato presso il dott. Umberto Scialpi, notaio in Roma, in data 15 ottobre 2015, n. 2795 di repertorio, registrato in Roma il 16 ottobre 2015 al n. 25165, Serie 1T, che, in copia conforme all'originale, si allega sub al presente atto.

Il Comune e la Società nel prosieguo potranno essere indicati congiuntamente come le **Parti** e ciascuno di essi, individualmente, come la **Parte**.

PREMESSO CHE

- la Legge 9 gennaio 1991 n. 10, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale, incentiva lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia considerando tale anche la fonte eolica;
- il D.M. del 10 novembre 2017, emanando le nuove Strategie Elettriche Nazionali fino all'anno 2030, rimarca l'esigenza dello sviluppo delle energie rinnovabili e si pone l'obiettivo di rendere il sistema energetico più competitivo, sostenibile e sicuro, che sia in linea con i traguardi stabilito nella COP21, rafforzando il concetto di indipendenza energetica dai singoli territori fino alla penisola;
- con D.M. del 10 settembre 2010 sono state emanate le linee guida

nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, regolando e definendo, di conseguenza, anche le relazioni con le amministrazioni comunali;

- l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 4 della legge 10/91 e dall'art. 12 del D.Lgs. 387/03;

- la Società ha intrapreso le attività di sviluppo di un impianto eolico denominato "**Gomoretta**" della potenza complessiva di 45,045MW nei territori in agro dei Comuni di Bitti, Orune (NU) per quanto riguarda la realizzazione di tredici (13) aerogeneratori della potenza nominale di 3,465MW ciascuno e, per quanto riguarda la sottostazione di connessione, nel Comune di Buddusò (SS);

- detto Impianto Eolico interessa aree di proprietà comunale e di proprietà privata destinate attualmente nel vigente strumento urbanistico comunale a zone agricole e pertanto compatibili con l'insediamento di cui sopra. Dette aree sono appositamente dettagliate nel progetto definitivo dell'Impianto Eolico "**Gomoretta**";

- il canone fissato per la concessione delle aree comunali oggetto d'intervento, comprensivo della costituzione di ogni ulteriore diritto relativo alla realizzazione, manutenzione, gestione e funzionamento dell'Impianto Eolico, ivi comprese le opere accessorie e di collegamento, anche con riferimento alle aree di accesso al sito, ivi compresa la costituzione di diritti di servitù di cavidotto, accesso, passaggio e di ogni altra servitù reale o prediale, onere o disagio che potrà essere arrecato dalla realizzazione, manutenzione, gestione e funzionamento dell'Impianto Eolico, comprensivo degli oneri di compensazione ambientale di cui alle linee guida nazionali, è stato concordato secondo quanto esposto nell'**Art. 3 – Corrispettivi** della presente Convenzione;

- il canone per la concessione in oggetto è da ritenersi congruo sia in relazione al suo contenuto economico che al pubblico interesse dell'iniziativa di che trattasi;

VISTO

- la Legge 9 gennaio 1991 n. 10 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Sulla base delle precedenti premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delle reciproche pattuizioni e dichiarazioni di seguito riportate, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. Oggetto

1.1 Con la presente convenzione ("**Convenzione**"), il Comune s'impegna sin d'ora a determinare, anche mediante la conclusione di successivi accordi, il contenuto dei provvedimenti di competenza

comunale necessari alla realizzazione dei lavori di costruzione dell'Impianto Eolico, tenuto conto delle richieste, proposte ed osservazioni formulate dalla Società e da autorità terze nell'ambito dei relativi procedimenti autorizzativi. A tal fine, il responsabile del procedimento procederà ai sensi del comma 1 bis dell'art. 11 Legge n. 241/90 e successive modificazioni. La presente Convenzione non sostituisce i pareri, nulla-osta ed atti autorizzatori comunque denominati necessari, secondo la normativa vigente, per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

1.2 Oggetto della presente Convenzione è la concessione a favore della Società dell'uso dei terreni di proprietà comunale per l'installazione di pali anemometrici per la verifica preliminare delle caratteristiche di ventosità del sito, nonché del diritto di superficie sui terreni di proprietà comunale eventualmente interessati alla realizzazione, esercizio, gestione, funzionamento e manutenzione dell'Impianto Eolico e delle relative opere accessorie e di collegamento, con espresso divieto di altro uso, nonché la concessione a favore della Società dei diritti di servitù di cavidotto, accesso, passaggio e di ogni altra servitù prediale e reale necessaria per l'utilizzazione dei predetti siti. Pertanto il Comune si impegna e si obbliga sin d'ora:

- a consentire alla Società, previo consenso dei proprietari se necessario, il libero accesso all'area, in qualsiasi momento e con il personale ed i mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto e delle opere accessorie dello stesso;
- a non rilasciare ulteriori autorizzazioni e/o concessioni nell'area di insediamento dell'Impianto Eolico per la realizzazione di opere che, per la loro natura e tipologia, potrebbero penalizzare la gestione degli impianti o comportare una riduzione della produzione delle turbine installate dalla Società (ad esempio ostruendo la normale disponibilità del vento);

2. Obblighi del Comune

2.1 In considerazione di quanto previsto nel precedente articolo, il Comune si impegna a non compiere, nella vigenza del presente accordo, alcuna attività che si ponga in contrasto con il procedimento attivato dalla Società, nelle aree individuate da SGREI, ovvero che possa comunque ostacolare la conclusione del procedimento e quindi, lo studio, la realizzazione e gestione dell'Impianto Eolico.

2.2 Gli atti permissivi, autorizzazioni e concessioni di competenza del Comune verranno rilasciati a favore di SGREI (o altra società del Gruppo Siemens Gamesa) o a favore delle Società di Scopo, come definite al successivo art. 5, appena esse saranno costituite.

2.3 Il Comune si impegna a collaborare con SGREI al fine di facilitare le trattative con privati, proprietari dei terreni su cui dovranno essere costituiti i diritti reali finalizzati alla costruzione ed all'esercizio dell'Impianto, organizzando, qualora si rendesse necessario, anche riunioni con i soggetti interessati presso la sede comunale.

2.4 Il Comune autorizza sin d'ora la Società a costituire garanzie a favore di terzi, ivi compresi eventuali enti finanziatori, aventi ad oggetto i diritti derivanti dalla presente Convenzione, nonché i manufatti e le costruzioni di proprietà della Società facenti parte dell'Impianto Eolico ed autorizza sin d'ora i terzi beneficiari delle suddette garanzie ad esercitare i diritti derivanti dalla prestazione di siffatte garanzie, fermo restando il diritto dell'Amministrazione Comunale a percepire i corrispettivi ad esso dovuti in forza della Convenzione.

3. Corrispettivi

3.1 A titolo di misura compensativa ambientale per l'utilizzazione del territorio comunale, SGREI corrisponderà al Comune, a partire dal primo anno dalla data di avviamento dell'impianto e per tutta la durata ed esercizio dello stesso, un corrispettivo annuo pari al **3,00% (treper cento)** del fatturato dell'energia prodotta dagli aerogeneratori effettivamente installati sui terreni ricadenti nel territorio comunale, compresi eventuali incentivi di qualsiasi natura.

Per data di avviamento si intende, ai fini della presente Convenzione, la data di rilascio della Licenza di Officina da parte dell'Agenzia delle Dogane ed il relativo suggellamento del misuratore fiscale.

3.2 Indipendentemente dal fatturato, la Società assicurerà al Comune, a decorrere dalla data di avviamento dell'Impianto Eolico, un corrispettivo annuo fisso minimo garantito, secondo quanto di seguito specificato:

- a) per impianto eolico installato di potenza nominale compresa tra 10 e 20 MW:
 - Euro 80.000,00 (ottantamila/00) finché sarà vigente il sistema incentivante;
 - Euro 40.000,00 (quarantamila/00) per il periodo successivo;
- b) per impianto eolico installato di potenza compresa tra 20 MW e 30 MW:
 - Euro 100.000,00 (centomila/00) finché sarà vigente il sistema incentivante;
 - Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per il periodo successivo;
- c) per impianto eolico installato di potenza compresa tra 30 e 40 MW:
 - Euro 130.000,00 (centotrenta/00) finché sarà vigente il sistema incentivante;
 - Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) per il periodo successivo;
- d) per impianto eolico installato di potenza compresa tra 40 e 50 MW:
 - Euro 180.000,00 (centottantamila/00) finché sarà vigente il sistema incentivante;
 - Euro 100.000,00 (centomila/00) per il periodo successivo.

3.3 A titolo di corrispettivo per la costituzione dei diritti reali indicati al precedente articolo 1.2 su terreni di proprietà comunale, a partire dalla data di inizio dei lavori di costruzione dell'Impianto Eolico, la Società si obbliga a corrispondere al Comune una somma annua come di seguito specificata:

- a) **Euro 3.000,00 (tremila/00)** per ogni MW effettivamente installato sul Terreno o sulla Porzione di Terreno individuata ai fini dell'acquisizione del diritto di superficie.
- b) **Euro 1,00 (uno/00)** per ogni metro lineare di Terreno o Porzione di Terreno occupata dal cavidotto ai fini dell'acquisizione della servitù di MT;
- c) **Euro 2,00 (due/00)** per ogni metro quadrato di Terreno o Porzione di Terreno interessata dalla modifica della viabilità ai fini dell'acquisizione dei diritti di servitù di passaggio.

3.4 I corrispettivi di cui ai precedenti articoli 3.1, 3.2 e 3.3, fatta esclusione degli oneri di costruzione ed urbanizzazione, si ritengono comprensivi della costituzione di ogni ulteriore diritto su terreni comunali afferenti la realizzazione, l'esercizio, la manutenzione, la gestione ed il funzionamento dell'Impianto Eolico, incluse le torri di misurazione del vento, la sottostazione elettrica, l'edificio di controllo tecnico, nonché delle relative opere accessorie e di collegamento, anche con riferimento alle strade di accesso ed interne al sito. I corrispettivi comprendono ogni altra somma da corrispondersi al Comune, a titolo di indennizzo e/o misura di mitigazione comunque denominata, eventualmente stabilita da leggi, regolamenti, atti e/o provvedimenti regionali e statali. Nel corrispettivo sono incluse le tasse e licenze comunali necessarie alla costruzione e scopo dell'Impianto Eolico ad esclusione dei seguenti oneri: IMU (Imposta Municipale Unica), oneri per il mutamento di destinazione d'uso degli eventuali terreni gravati da uso civico, canoni quali COSAP e/o TOSAP derivanti dall'occupazione del suolo pubblico.

3.5 SGREI inoltre corrisponderà al Comune, una somma una tantum pari ad **Euro 4.000,00 (quattromila/00)** per ogni MW effettivamente autorizzato ed installato, ricadente nel territorio comunale di Orune, che verrà corrisposta in un'unica soluzione, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di inizio dei lavori di costruzione dell'impianto.

4. Obblighi della Società

4.1 La Società si impegna a richiedere alle autorità competenti il rilascio di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative per tutte le opere necessarie alla realizzazione ed all'esercizio dell'Impianto Eolico.

4.2 La Società, nel caso di fabbisogno di personale per attività inerenti la gestione dell'Impianto Eolico, favorirà l'assunzione di operatori locali in possesso dei necessari requisiti tecnico/professionali di base, orientando prioritariamente la scelta fra i cittadini residenti nel Comune di Orune.

4.3 Al fine della realizzazione e gestione dell'Impianto Eolico, la Società si impegna, nel rispetto della normativa vigente, ad attuare iniziative che possano consentire prioritariamente il coinvolgimento dell'imprenditoria locale per i lavori le cui entità e caratteristiche siano compatibili con la relativa specializzazione capacità imprenditoriale, sempre che le imprese siano in possesso dei necessari requisiti tecnici qualificativi ed a parità di condizioni economiche.

5. Subentro della Società di Scopo

5.1 Le Parti convengono che i diritti e gli obblighi derivanti della Convenzione in capo a SGREI, potranno essere da quest'ultima trasferiti alla società che sarà costituita, direttamente dalla Società ovvero da società del suo Gruppo, per la costruzione e scopo dell' Impianto Eolico ("**Società di Scopo**").

5.2 La cessione dei diritti e degli obblighi a favore delle Società di Scopo dovrà essere comunicata per iscritto al Comune, che presta sin d'ora il proprio assenso al trasferimento.

5.3 Conseguentemente tutti gli atti permissivi, autorizzazioni e concessioni di competenza del Comune, già emessi o in corso di emissione, dovranno essere dal Comune volturati o intestati alle Società di Scopo.

6. Durata e condizioni risolutive

6.1 La presente Convenzione ha durata di 30 (trenta) anni dalla data della sua sottoscrizione.

6.2 Costituiranno causa di risoluzione della presente Convenzione, il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a) l'insolvenza, il fallimento, l'assoggettamento ad altre procedure concorsuali, la cessazione, la liquidazione, lo scioglimento, salvo il caso di fusione o conferimento, di SGREI o della/delle Società di Scopo;
- b) il mancato ottenimento da parte di SGREI o della/delle Società di Scopo, in tutto o in parte, dei permessi e/o concessioni e/o autorizzazioni necessarie per l'installazione dell'Impianto Eolico;
- c) l'inadeguatezza, al fine dello scopo economico dell'Impianto Eolico, delle condizioni previste nei permessi e/o concessioni e/o autorizzazioni necessarie rilasciate dalle competenti autorità, come pure la sospensione, l'annullamento e/o revoca definitiva di ogni atto amministrativo concesso da parte delle autorità competenti necessario per l'installazione dell'Impianto stesso;
- d) la mancata concessione del punto di collegamento elettrico da parte delle autorità a ciò preposte e/o l'ottenimento di una concessione di un punto di collegamento elettrico che non risulti economicamente conveniente;
- e) l'impossibilità di realizzare il completamento della costruzione della linea elettrica;
- f) la mancata concessione del mutamento di destinazione d'uso da parte delle autorità competenti sulle porzioni e/o particelle di terreno di interesse eolico eventualmente gravate da usi civici;
- g) l'impossibilità giuridica o materiale di Scopo dei terreni per i fini di cui in premessa.

6.3 Le Parti convengono che, in caso di risoluzione derivante dal precedente art. 6.2, il Comune non potrà pretendere alcunché, a qualsivoglia titolo o ragione, dalla Società oppure dalla/dalle Società di Scopo, fatti salvi i corrispettivi maturati, secondo quanto previsto ai precedenti articoli.

7 Riconsegna dell'Area e Garanzie

7.1 Al termine della concessione o qualora la Società, prima della scadenza della medesima, intendesse, a costruzione avvenuta, recedere dall'iniziativa, tutta l'area dovrà essere restituita all'Amministrazione Comunale ed ai legittimi proprietari nello stesso stato in cui era stata consegnata, rimuovendo tutte le apparecchiature e le opere superficiali ai sensi e con le modalità previste della legge regionale.

Ad ogni modo, a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, conformemente alle leggi vigenti, la Società si obbliga a depositare debita fideiussione bancaria.

7.2 L'Amministrazione Comunale rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità connessa alla realizzazione, esercizio, gestione, funzionamento e manutenzione dell'Impianto Eolico. Tutte le aree non direttamente interessate dalla presenza di manufatti ed opere afferenti alla realizzazione, esercizio, gestione, funzionamento e manutenzione dell'Impianto Eolico e relative opere accessorie e di collegamento, rimarranno nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale e dei singoli privati proprietari per le attività attualmente in essere. La Società rinuncia sin d'ora ad ogni eventuale azione risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione Comunale in caso di mancato rilascio o di revoca o di annullamento degli atti concessori da parte di altri Enti.

8 Definizione delle controversie

8.1 Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione e all'interpretazione della presente Convenzione in ogni sua clausola, dovranno essere oggetto di preventiva e amichevole composizione tra le parti.

Qualora tale amichevole composizione non venga raggiunta entro 90 (novanta) giorni dall'insorgere della controversia, per la risoluzione di dette controversie sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Nuoro per le cause in materia civile ed il Tribunale Amministrativo Regionale di Nuoro per le cause rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo.

9 Norme applicabili

9.1 Per quanto non regolate dal presente atto, saranno richiamate le disposizioni di legge in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto così instaurato, restando però esonerata l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per i danni alle persone ed alle cose che potessero derivare dalla destinazione dell'area oggetto della presente Convenzione.

10 Efficacia della Convenzione

10.1 La presente Convenzione deve ritenersi efficace dal momento della sua sottoscrizione e per tutta la durata dei diritti di superficie e di servitù di cavidotto, accesso, passaggio e di ogni altra servitù prediale e reale concessi alla Società dall'Amministrazione Comunale e/o dai privati

proprietari delle porzioni di terreno interessate dalla realizzazione dell'Impianto Eolico.

11. Comunicazioni e Varie

11.1 Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto per lettera raccomandata A/R, o a mezzo corriere, o via telefax, confermato da lettera raccomandata A/R, ai seguenti indirizzi, o a quelli successivamente indicati per iscritto con le stesse modalità da una Parte all'altra:

(a) se alla Società:

Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.

Via Ostiense, 131/L

00154 Roma

all'attenzione dell'Ing. G. Mercurio

Fax: 06. 5741869

Pec: geita@pec.it

(b) se al Comune:

Comune di Orune

Via [•]

[•]-[•]

all'attenzione del Sindaco

Fax: [•]

Pec:

11.2 Il presente atto è soggetto ad imposte di registro e tutte le spese, imposte e tasse connesse o derivanti dalla presente Convenzione saranno a carico della Società.

Io Segretario Comunale ho ricevuto la presente Convenzione dandone lettura alla parti interessate come sopra costituite e che, trovatala conforme nel testo alla loro volontà, insieme a me la sottoscrivono, dispensandomi dalla lettura degli allegati.

La presente Convenzione è costituita da numero.....(.....) di fogli di carta legale e di ... (..) allegati, costituiti da...

Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.

Ing. G. Mercurio

Comune di Orune

Sig.

Il Segretario Comunale

Ufficiale rogante

PRAINITO, CONSUELO

From: posta-certificata@pec.aruba.it
Sent: Wednesday, March 14, 2018 10:39 AM
To: geita@pec.it
Subject: CONSEGNA: Trasmissione proposta di convenzione Parco Eolico "Gomoretta" - c.a. Sindaco
Attachments: daticert.xml; postacert.eml (383 KB)
Signed By: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 14/03/2018 alle ore 10:39:22 (+0100) il messaggio "Trasmissione proposta di convenzione Parco Eolico ?Gomoretta? - c.a. Sindaco" proveniente da "geita@pec.it" ed indirizzato a "protocollo@pec.comune.orune.nu.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec286.20180314103920.26401.07.1.67@pec.aruba.it